



Comune di SENISE  
Provincia di Potenza

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18/09/2018

## **INDICE**

### **SEZIONE I - NORME GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Istituzione del Servizio di Polizia Locale
- Art. 3 Competenza territoriale
- Art. 4 Funzioni
- Art. 5 Funzioni di Polizia Giudiziaria
- Art. 6 Funzioni di Polizia Stradale
- Art. 7 Funzioni di Pubblica Sicurezza
- Art. 8 Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato
- Art. 9 Collaborazione alle attività di Protezione Civile
- Art. 10 Organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo
- Art. 11 Dotazione organica – Contingente numerico
- Art. 12 Figure professionali e rapporto gerarchico
- Art. 13 Qualifica e gradi
- Art. 14 Criteri di attribuzione e conferimento dei gradi
- Art. 15 Comandante
- Art. 16 Vicecomandante
- Art. 17 Addetti al Coordinamento e al controllo
- Art. 18 Agente e assistente di Polizia Locale
- Art. 19 Organizzazione del Servizio
- Art. 20 Struttura del Servizio
- Art. 21 Responsabile di procedimento e degli uffici
- Art. 22 Servizi esterni di Polizia Locale
- Art. 23 Distacchi e comandi
- Art. 24 Ufficio mobile

### **SEZIONE II - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

- Art. 25 Obbligo di intervento
- Art. 26 Obbligo di permanenza in servizio
- Art. 27 Obblighi al termine del servizio
- Art. 28 Ferie, straordinari, recuperi
- Art. 29 Malattia
- Art. 30 Orari di servizio e riposo settimanale e giornaliero
- Art. 31 Reperibilità

### **SEZIONE III - NORME DI COMPORTAMENTO**

- Art. 32 Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali
- Art. 33 Disciplina in servizio (Rinvio al Codice etico europeo)
- Art. 34 Istanze e reclami
- Art. 35 Il salute

### **SEZIONE IV - DOTAZIONI TECNICHE E STRUMENTALI**

- Art. 36 Acquisizioni strumentali e tecniche
- Art. 37 Custodia e conservazione delle dotazioni, attrezzature e documenti
- Art. 38 Veicoli
- Art. 39 Comunicazioni e informazioni
- Art. 40 Armi – Rinvio al regolamento sull'armamento
- Art. 41 Strumenti e presidi tattici difensivi in dotazione
- Art. 42 Uniforme

Art. 43 Placca di servizio

Art. 44 Tessera di riconoscimento

**SEZIONE V - RICONOSCIMENTI**

Art. 45 Encomi ed elogi

**SEZIONE VI - ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Art. 46 Modalità di accesso

Art. 47 Modalità particolari di accesso al Servizio

Art. 48 Materie e prove d'esame

Art. 49 Formazione professionale

Art. 50 Mansioni, incarichi e Incompatibilità

Art. 51 Assistenza Legale e Copertura Assicurativa

**SEZIONE VII - NORME FINALI E DI RINVIO**

Art. 52 Relazioni sindacali

Art. 53 Pari opportunità

Art. 54 Servizi effettuati per conto di privati

Art. 55 Disposizioni transitorie e finali

Art. 56 Approvazione

Art. 57 Entrata in vigore del regolamento

**ALLEGATI**

Allegato A: scheda contingente attuale del Servizio

Allegato B: Codice etico europeo per la Polizia Locale

## **SEZIONE I NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, nr. 65, dell'articolo 7 della Legge Regionale di Basilicata 29 dicembre 2009, nr. 41, e dello Statuto Comunale, disciplina l'organizzazione, le attività e le funzioni del Servizio di Polizia Locale del Comune di Senise della Provincia di Potenza.
2. Il Servizio di Polizia Locale gode di autonomia gestionale in virtù della natura speciale della normativa che disciplina il funzionamento della Polizia Locale, aspetto questo che la giurisprudenza pacificamente presuppone perché la considera una condizione di autonomia del Servizio rispetto all'organizzazione dell'Ente, servente e funzionale alla garanzia delle peculiari funzioni di vigilanza, ordine pubblico, controllo del territorio e così via.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme di leggi statali e regionali, alle norme contrattuali vigenti e agli atti di contrattazione a livello locale, alle disposizioni contenute nei Regolamenti comunali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

### **Articolo 2**

#### **Istituzione del Servizio di Polizia Locale**

1. La Polizia Locale dell'Ente è stata eretta in Corpo, ai sensi degli articoli 1, 7 e 12 della Legge 7 marzo 1986, nr. 65, e dell'art. 2 della L.R. 8 marzo 1988, nr. 8, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2009,
2. Ove il numero degli addetti risulti inferiore ai parametri richiesti dalla legge è istituito ai sensi degli articoli 1, 7 e 12 della Legge 07/03/1986 nr. 65 a art 6 della L.R. 29 dicembre 2009, nr. 41, il Servizio di Polizia Locale.
3. L'organizzazione ed il funzionamento del Servizio di Polizia Locale sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Articolo 3**

#### **Competenza territoriale**

L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del territorio del Comune di Senise (PZ).

### **Articolo 4**

#### **Funzioni**

1. Le funzioni di Polizia Locale sono svolte dal Servizio di Polizia Locale. Il servizio provvede allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità, privilegiando l'attività di prevenzione e l'educazione del cittadino.
2. Vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, procedendo all'accertamento delle relative violazioni e irrogando ove competente le relative sanzioni, con particolare riferimento a quelle contenute nell'art. 4 della Legge Regionale n. 41/2009;
3. L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello del Comune, fatti salvi i casi indicati dalla normativa.

4. La Polizia Locale, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a:

- esercitare le funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986, nr. 65 e dalla Legge Regionale del 29 dicembre 2009, nr. 41;
- svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi degli Artt. 11) e 12) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- svolgere attività ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge 65/1986 nell'ambito dei servizi integrati di sicurezza ai sensi della legislazione vigente in materia.
- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e d'ogni altre disposizioni normative emanate dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle concernenti: la polizia urbana, rurale, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S., le attività produttive, l'igiene e sanità pubblica, la tutela dell'ambiente;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
- assolvere alle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali, nei limiti e nelle forme di legge;
- accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento;
- prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Locale;
- collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di Polizia;
- svolgere le funzioni e operazioni di protezione civile di cui al piano comunale di Protezione Civile.

5. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.

6. Il personale della Polizia Locale non può essere adibito ad altri compiti se non a quelli espressamente indicati nella legge n.65/86 e nella Legge Regionale 41/2009.

## **Articolo 5**

### **Funzioni di Polizia Giudiziaria**

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 Codice Procedura Penale, le funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti, e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e al controllo così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. Il Comandante risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria.

## **Articolo 6**

### **Funzioni di Polizia Stradale**

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza esercita le funzioni di Polizia Stradale, di cui all'articolo 11 e 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

In particolare svolge attività di:

- a) prevenzione e accertamento d'illeciti in materia di circolazione stradale;
  - b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali;
  - c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a disciplinare il traffico;
  - d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
  - e) la tutela ed il controllo sull'uso della strada.
2. Il personale di Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso stradale in genere.

### **Articolo 7**

#### **Funzioni di Pubblica Sicurezza**

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della Legge nr. 65/86, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica d'Agente di pubblica sicurezza.
2. Il Prefetto, previa comunicazione dal Sindaco, conferisce al suddetto personale, la qualifica d'Agente di pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge.
3. La qualifica d'Agente di Pubblica Sicurezza, è dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, sia accertato il venire meno di alcuno dei requisiti indicati al precedente capoverso.

### **Articolo 8**

#### **Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale esercitano, nei territori di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.
2. Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere protocolli di intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

### **Articolo 9**

#### **Collaborazione alle attività di protezione civile**

1. Il Servizio di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i servizi comunali, provinciali e regionali di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 41/2009 e dal piano comunale di protezione civile.

### **Articolo 10**

#### **Organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo**

1. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 29/12/2009, nr. 41, il Sindaco, stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di Polizia Locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Sindaco impartisce le direttive al Comandante, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di Polizia Locale. Non possono essere previste altre forme di dipendenza del Servizio o dei singoli Agenti di P.L. al di fuori di quelle previste per legge.
2. Il Sindaco può delegare ad un Assessore le funzioni di cui all'art. 1 della L.R. 29/12/2009, nr. 41.

## **Articolo 11**

### **Dotazione Organica – Contingente numerico**

1. La dotazione organica del Servizio rispecchia la previsione dell'organico dell'Ente.
2. Nel rispetto dell'art. 5, comma 3 della L.R. n. 41/09, il parametro minimo indicativo del personale addetto al Servizio di Polizia Locale dei Comuni è stabilito nella misura di un addetto per 750 abitanti, assicurando, tuttavia, almeno un addetto, oltre al responsabile, per ciascun Servizio.
3. Il contingente numerico attuale è indicato nella tabella "A" allegata.

## **Articolo 12**

### **Figure professionali e rapporto gerarchico**

1. Tutto il personale del Servizio di Polizia Locale dipende gerarchicamente dal Comandante, che definisce con proprio provvedimento il piano di assegnazione del personale alla struttura, nei limiti della dotazione organica complessiva stabilita. La distribuzione del personale per ogni singolo profilo professionale deve consentire una equilibrata ed articolata presenza numerica di profili professionali che assicurino uno svolgimento funzionale ed efficiente delle funzioni e dei compiti di istituto.
2. Fermo restando il sistema di classificazione determinato dal C.C.N.L. e dalle norme in materia vigenti, il personale del Servizio è ulteriormente classificato, ai fini organizzativi interni, in:
  - Comandante del Servizio (Ufficiale)
  - Addetti al coordinamento e al controllo (Ufficiali e Ispettori)
  - Operatori (Assistenti Istruttori e Agenti)
3. Salvo quanto previsto dal comma 1° del presente articolo, l'ordinamento gerarchico del Servizio di Polizia Locale è rappresentato dal grado, a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso.
4. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, dei regolamenti e dei contratti di lavoro vigenti in materia.
5. A prescindere dalla qualifica, funzione, grado, ufficio territoriale di assegnazione, tutti gli addetti del Servizio di Polizia Locale sono tenuti a:
  - a) garantire con il loro personale contributo professionale la funzionalità e l'efficienza del servizio;
  - b) concorrere con gli altri uffici amministrativi (nei limiti di rispettiva competenza) alla cura, promozione e tutela della Comunità, del territorio e delle attività locali;
  - c) collaborare con le altre forze di polizia (nazionali e locali) per il perseguimento dei rispettivi compiti di istituto.

## **Articolo 13**

### **Qualifica e gradi**

1. Ai sensi dell'art. 21 della L.R. di Basilicata 29/12/2009, n. 41, gli addetti alla Polizia Locale, distinti in Ufficiali, Ispettori, Assistenti e agenti, sono identificabili attraverso i gradi conferiti secondo le disposizioni del presente regolamento;
2. Nel rispetto della tipologia di cui all'allegato "E" della citata L.R. 41/09, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale rivestono i seguenti gradi:

Livello gerarchico	Qualifica	Grado iniziale	Ufficiale/Agente di P.G.
Comandante	Comandante Polizia Locale	Capitano	Ufficiale di P.G.
Vice Comandante	Ufficiale di Polizia Locale	Ispettore Superiore	Ufficiale di P.G.

Addetto al Coordinamento e al controllo	Ispettore Polizia Locale	- Ispettore Capo - Ispettore	Ufficiale di P.G.
Assistente	Agente di Polizia Locale	Assistente istruttore	Agente di P.G.
Agenti	Agente di Polizia Locale	-----	Agente di P.G.

3. I distintivi di grado sono quelli previsti dalla citata tabella "E" allegata alla L.R. n. 41/09.
4. La progressione dei gradi, successiva all'attribuzione iniziale, segue la disciplina prevista dall'art. 21 della L.R. nr. 41/09 e dalla tabella "E" allegata alla legge stessa;
5. Il grado iniziale del Comandante è quello determinato dall'indice di popolazione del Comune, così come stabilito dalla L.R. n. 41/2009 – Tabella "E". L'eventuale progressione successiva rispetta le indicazioni contenute nella citata tabella "E" tenendo conto della categoria di appartenenza e della progressione economica raggiunta.
6. Il Vicecomandante riveste il grado immediatamente inferiore a quello del Comandante. (Qualora il vicecomandante sia inquadrato in categoria "C", il grado rivestito è quello più alto previsto per tale categoria – Tabella "E" – Ispettori-)

#### **Articolo 14**

##### **Criteri di attribuzione e conferimento dei gradi**

1. Il conferimento dei gradi risponde alle esigenze del Servizio e rispecchia l'organizzazione interna della struttura.
2. Per l'attribuzione degli incarichi e il conferimento dei gradi provvede:
  - a) per il Comandante: il Sindaco;
  - b) per il restante personale il Comandante con propri atti gestionali tenendo conto dei seguenti parametri generali:

PARAMETRI	PUNTEGGIO		
Attitudine	1	2	3
Partecipazione	1	2	3
Rispetto dei tempi	1	2	3
Professionalità	1	2	3
Titoli professionali (*)	1	2	3
Titoli di studio (**)	1	2	3
Incarichi speciali e/o superiori ricoperti	1	2	3
Anzianità di servizio (***)	1	2	3
(*) Corsi di formazione attinenti al servizio. (**) Laurea triennale: punti 1 – Laurea V.O., Specialistica, Magistrale: punti 2 – Specializzazione/Master post laurea: punti 3 (Viene valutato solo il titolo più alto). (***) Da valutarsi in considerazione di quanto previsto dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.			

3. Per il ruolo degli Ufficiali e per quello degli Ispettori il Comandante può integrare la procedura di cui sopra con un colloquio.
4. Il conferimento dei gradi è, comunque, subordinato all'assenza di sanzioni disciplinari definitivamente comminate nell'ultimo biennio, ad eccezione del rimprovero semplice e scritto.



5. Gli adeguamenti dei ruoli e delle qualifiche dovranno avvenire, previa concertazione sindacale, nel rispetto del CCNL di categoria e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili (allegato "E", ultimo periodo, L.R. 41/2009).

6. In fase di prima applicazione restano confermati i gradi conferiti prima della promulgazione della L.R. 41/2009 qualora più favorevoli.

7. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Comandante del Servizio di Polizia Locale riveste, senza ulteriore atto di conferimento, i gradi previsti dalla L.R. 41/2009 – Tab. "E" con presa d'atto da parte dell'organo competente di cui al comma 2 del presente articolo.

### **Articolo 15**

#### **Comandante**

1. Il Comandante del Servizio, è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore delegato, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Servizio. Ha piena autonomia limitatamente alla sfera di competenze che con carattere di tassatività sono state individuate nei competenti articoli della legge quadro nazionale e regionale di settore

2. Ai sensi dell'articolo 109, comma 2°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 e nei limiti delle funzioni di istituto, il Comandante svolge tutte le funzioni previste dall'articolo 107, commi 2° e 3°, del medesimo Testo Unico.

3. Inoltre il Comandante ha responsabilità esclusiva in ordine a:

a) attività di relazione con gli organi direzionali dell'Ente, con le Autorità Amministrative e Giudiziarie, con le altre Forze di Polizia, con i mass-media;

b) la rappresentanza del corpo o del servizio;

c) la realizzazione dei programmi di massima e l'esecuzione delle direttive del Sindaco

d) tutti gli atti di gestione inerenti il corpo/servizio, ivi compresi gli atti di gestione del personale;

e) Svolge attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale e tecnico-operativa. In particolare a titolo esemplificativo e non tassativo:

f) provvede al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta rispondendo degli stessi;

g) avvia le selezioni per l'individuazione degli addetti al coordinamento e controllo, attribuendo i relativi gradi ai sensi del precedente art. 9 e provvede alla direzione e al coordinamento del personale sottordinato.

h) cura la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;

i) esprime pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale di competenza dell'amministrazione;

j) segnala al Sindaco fatti e situazioni allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi;

k) provvede a quanto altro previsto secondo i compiti istituzionali demandati alla Legge n° 65/86 dalla L.R. n° 41/2009 e dal D.Lgs n. 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

l) pone in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli obiettivi;

m) sovrintende all'organizzazione dell'orario di servizio, attuando la massima flessibilità nell'articolazione dello stesso.

### **Articolo 16**

#### **Vicecomandante**

1. Il Vicecomandante, se previsto in dotazione organica dell'ente, è individuato a seguito di procedure concorsuali previste secondo le norme vigenti nel pubblico impiego. Qualora tale figura

non sia prevista nella dotazione organica, il Vicecomandante potrà essere individuato, a seguito di selezione interna secondo le modalità di cui al precedente articolo 14, tra il personale in forza al comando in possesso dei prescritti requisiti di accesso.

2. Il Vicecomandante sostituisce il Comandante nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

3. In caso di assenza del Vicecomandante dette funzioni vicarie spettano all'addetto al coordinamento e controllo di grado più elevato.

4. L'addetto con funzioni vicarie coadiuva il Comandante, specie per quanto concerne la direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del servizio di Polizia Locale e disimpegna gli incarichi che dal Comandante gli sono affidati.

### **Articolo 17**

#### **Addetti al coordinamento e al controllo**

1. Collabora con il Comandante nell'attività di coordinamento e nella verifica e controllo dei servizi e programmi stabiliti per i diversi tipi di specializzazione, di intervento e di vigilanza.

2. Sottopone al Comandante proposte e provvedimenti tesi all'ottimizzazione dei servizi in rapporto alle varie esigenze che si evidenziano.

### **Articolo 18**

#### **Agente e Assistente di polizia Locale**

Svolge attività professionale con l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative inerenti le funzioni di Polizia Locale, quali specificatamente previste dalla Legge n° 65/86 e dalla L.R. n. 41/200. Svolge interventi di vigilanza, controllo, prevenzione e repressione nell'ambito degli ordini di servizio impartiti dal personale sovraordinato, collaborando con questo alla realizzazione dei programmi e degli interventi. Cura il corretto uso degli strumenti operativi, ivi compresi gli automezzi e quant'altro assegnato al servizio.

L'assistente può, su specifica disposizione del comandante, coordinare un gruppo operativo. Nelle pattuglie con agenti svolge il ruolo di capopattuglia.

### **Articolo 19**

#### **Organizzazione del Servizio**

1. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Servizio di Polizia Locale è organizzato, secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, avuto riguardo ai flussi della popolazione ed alle caratteristiche del territorio.

2. Il Comandante dispone l'assegnazione degli incarichi tenendo conto dei criteri di capacità e preparazione professionale, titolo di studio e delle attitudini personali, di cui al precedente art. 9.

All'interno del Servizio è fatto comunque salvo il principio della piena mobilità, flessibilità e interscambiabilità delle funzioni, nel rispetto della categoria di appartenenza e di grado.

3. Il personale che effettua servizio in ambienti caratterizzati da elementi di particolare pericolo (quali cantieri edili, edifici fatiscenti, località impervie, ecc.) ovvero è esposto a fattori di rischio prevedibili (gas, fumo, polveri, sostanze nocive e/o tossiche ecc.) è tenuto ad utilizzare adeguati strumenti di protezione a tutela della propria incolumità ed integrità fisica. In difetto di dette dotazioni il personale si ritiene legittimamente dispensato dall'adempiere interventi che possano arrecare pregiudizio alla salute.

4. Le attività di Polizia Locale vengono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi e automezzi per impieghi speciali se dotati della patente di guida idonea. I luoghi in cui effettuare i servizi esterni vengono raggiunti dal personale di Polizia Locale con i mezzi specificati nel presente comma dopo aver preso servizio presso il Comando di appartenenza.

### **Articolo 20**

## **Struttura del Servizio**

1. Il Servizio, in ossequio ai principi di prossimità e adeguatezza di cui alle normative regionali vigenti, è organizzato in un modulo a rete, costituito:
  - a. da un Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi;
  - b. da strutture tecnico-operative accentrate o decentrate (Uffici e Reparti)
  - c. da eventuali strutture tecnico-operative decentrate (Distaccamenti territoriali/Distretti)
2. Gli Uffici e i reparti di Polizia Locale esercitano funzioni comportanti particolare specializzazione per materia e per territorio.
3. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comandante del Servizio determina, con proprio provvedimento, l'articolazione funzionale degli Uffici, dei Reparti e degli eventuali distaccamenti territoriali/distretti, in relazione alle competenze d'istituto, alle priorità individuate dalle normative regionali vigenti, nonché dal presente Regolamento. Analogamente provvede per l'assegnazione del personale agli Uffici, ai Reparti e agli eventuali distaccamenti.
4. Il Comandante può istituire un nucleo ispettivo per il controllo delle attività dei reparti e del personale il quale dovrà riferire esclusivamente al Comandante stesso con relazione scritta.
5. A prescindere dall'ufficio/servizio di assegnazione e dalla nomina di un responsabile del singolo ufficio/servizio, tutto il personale svolge le funzioni di istituto alle dirette dipendenze del Comandante.
6. Tutte le direttive, disposizioni, richieste, esigenze, proposte, comunicazioni provenienti dal Sindaco, da altre amministrazioni, da altri soggetti pubblici o privati, sono trasmessi senza ritardo al Comandante, ovvero al Responsabile del Procedimento (se nominato). In caso di dubbio sull'attribuzione della competenza procedimentale l'operatore deve sottoporre immediatamente l'atto ricevuto al Comandante che individua il responsabile del procedimento.
7. Nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza gli operatori di Polizia Locale eseguono immediatamente e senza indugio gli ordini impartiti dalle rispettive Autorità (giudiziaria e di pubblica sicurezza) informando il Comandante.
8. Ove gli operatori di Polizia Locale ravvisino elementi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero apprendano notizie di reato, fatti salvi gli altri obblighi di legge, devono relazionarne senza ritardo al Comandante e comunicare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

### **Articolo 21**

#### **Responsabilità di procedimento e degli uffici**

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e fatte salve le attribuzioni previste dalla legislazione vigente in capo ad ogni singolo operatore di Polizia Locale, il Comandante del corpo/servizio è da considerarsi responsabile per tutti i procedimenti di competenza della Polizia Locale.
2. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il comandante può delegare (e revocare con provvedimento motivato) ad altro personale le responsabilità procedurali. Il provvedimento deve contenere la descrizione puntuale del procedimento individuato ovvero della categoria di procedimenti oggetto della delega, nonché l'attribuzione di responsabilità. L'atto di delega può contenere direttive e orientamenti vincolanti, la cui inosservanza costituisce motivo di revoca del provvedimento. Il giudizio sull'eventuale inottemperanza a direttive ed orientamenti contenuti nell'atto di delega è di competenza esclusiva del Comandante.

### **Articolo 22**

#### **Servizi esterni di Polizia Locale**

1. Il personale addetto al Servizio di Polizia Locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio del Comune di appartenenza.

2. Ai sensi dell'art. 4 della Legge nr. 65/86 il personale può compiere fuori dell'ambito territoriale:
- a) missioni di collegamento e rappresentanza autorizzate dal Comandante, dal Sindaco o da chi ne fa le veci;
  - b) operazioni di iniziativa durante il servizio in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio intercomunale;
  - c) missioni di soccorso in caso di calamità;
  - d) in caso di appositi piani o di accordi tra le Amministrazioni interessate, previa autorizzazione del Sindaco e comunicazione al Prefetto.

### **Articolo 23**

#### **Distacchi e Comandi**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, nr. 65, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti.
2. I distacchi ed i comandi, con provvedimento dell'Amministrazione e previo parere favorevole del Comandante (vincolante), saranno consentiti soltanto per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti le funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quella del territorio comunale o quello dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.
3. L'Ente beneficiario del comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato, nonché le relative indennità di missione in quanto dovute ed i compensi dell'eventuale lavoro straordinario.

### **Articolo 24**

#### **Ufficio mobile**

Al fine di assicurare una presenza costante della Polizia Locale sul vasto territorio e nelle Frazioni, potrà essere istituito un ufficio mobile adeguatamente equipaggiato e dotato di apparecchiature informatiche, di comunicazione, di banche dati ecc., tale da consentire al personale impiegato di poter espletare in sufficiente autonomia tutti i servizi diretti all'utenza (accertamenti, rilevazioni, acquisizione di notizie, ricevimento di denunce e querele, riscossioni di violazioni amministrative, accesso alle banche dati attraverso Internet ecc.).

## **SEZIONE II**

### **NORME ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

### **Articolo 25**

#### **Obbligo di intervento**

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente circa l'obbligo di intervento nelle funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto nei limiti del territorio e dell'orario di servizio.

### **Articolo 26**

#### **Obbligo di permanenza in servizio**

1. Quando ricorra una necessità non altrimenti rimediabile il Comandante dispone che il personale della Polizia Locale deve continuare a svolgere il servizio anche oltre l'orario stabilito e fino al cessare delle esigenze. In questi casi, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro è considerata prestazione di lavoro straordinario, e verrà compensato con riposo lavorativo.

2. La permanenza in servizio oltre l'orario ordinario di lavoro è limitata al tempo strettamente necessario per rimediare all'evento contingibile e/o urgente; chi la dispone deve adoperarsi, per quanto possibile, a ricercare soluzioni alternative.

#### **Articolo 27**

##### **Obblighi al termine del servizio**

1. Al termine del servizio e fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti da leggi e regolamenti, il personale di Polizia Locale:

- relaziona per iscritto al Comandante o all'addetto al coordinamento e al controllo su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio;
- ripone materiali e veicoli negli appositi luoghi di custodia, provvedendo a segnalare eventuali danneggiamenti;
- provvede a integrare le dotazioni mancanti e si adopera per rendere immediatamente fruibile ed efficiente la strumentazione ed i veicoli in dotazione;
- deposita presso gli uffici i verbali, le relazioni ed ogni altro documento che debba essere ivi conservato, avendo cura che sia rispettata la normativa sulla privacy;
- controlla che nei locali assegnati al Servizio non permangano persone estranee;
- controlla che locali, beni mobili e computer rimangano in custodia di altro personale del Servizio ovvero adottano idonee misure atte ad impedire l'accesso e l'uso ad estranei.

#### **Articolo 28**

##### **Ferie, straordinari, recuperi**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale usufruiscono annualmente delle ferie loro spettanti ai sensi della normativa contrattuale vigente.
2. Quale atto di gestione del personale, il Comandante autorizza ferie, prestazioni di lavoro straordinarie e recuperi predisponendo entro il 31 maggio di ogni anno il programma ferie del personale assegnato al servizio medesimo.
3. Di norma il personale assente per ferie non può superare il 50% della forza effettiva e comunque il contingente disponibile deve essere tale da garantire i servizi minimi essenziali sull'intero territorio di competenza.
4. Per le ferie del Comandante provvede il Sindaco.

#### **Articolo 29**

##### **Malattia**

Il personale di Polizia Locale che per motivi di malattia sia costretto a rimanere assente dal servizio deve darne tempestivo avviso al Comando e all'Ufficio protocollo salvo comprovato impedimento e, comunque, appena possibile.

#### **Articolo 3**

##### **Orari di servizio e riposo settimanale e giornaliero**

1. Il servizio di Polizia Locale, per la sua specificità, è reso in modo turnato.
2. Qualora vi siano specifiche esigenze di servizio, il Comandante potrà attuare forme di orario articolato.

Tuttavia, quando le esigenze dei servizi lo richiedano, gli operatori sono tenuti a prestare servizio anche per un numero superiore di ore con le modalità previste dalle norme contrattuali. In caso di impossibilità dell'operatore ad iniziare il proprio turno di servizio, il medesimo deve darne notizia al Comando entro trenta minuti dall'inizio del turno comandato, indicandone succintamente le motivazioni.

3. Ogni prestazione lavorativa eccedente l'orario di servizio ordinario (articolato su turni determinati ai sensi del precedente comma) è da considerarsi prestazione di lavoro straordinaria e come tale deve essere autorizzata dal Comandante.

4. Il riposo settimanale si effettua di preferenza nella giornata di domenica. Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, nr. 66 (attuazione delle direttive 93/104CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), qualora per esigenze di servizio non sia possibile autorizzare il godimento del riposo settimanale nella giornata di domenica, il Comandante ne autorizza il beneficio in altro giorno feriale.
5. L'articolazione dell'orario ordinario di lavoro deve prevedere in favore del lavoratore un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive; anche nel caso di prestazioni di lavoro straordinarie per le quali non possa essere rispettato il periodo di riposo di cui al precedente periodo, deve comunque essere garantito una pausa adeguata per il recupero delle energie psico-fisiche del personale.
6. Qualora l'orario di lavoro giornaliero (ordinario e straordinario) ecceda le 6 ore, deve essere prevista una pausa intermedia adeguata al recupero delle energie psico-fisiche e comunque non inferiore al minimo stabilito in sede legislativa e di contrattazione sindacale.
7. Previa intese con le competenti autorità di pubblica sicurezza, nell'ambito dei servizi integrati di sicurezza, potranno essere disposti anche servizi notturni di presidio del territorio previa valutazione dell'idoneità del personale, degli autoveicoli, degli strumenti operativi.
8. Per le particolari funzioni svolte, il Comandante osserva l'orario generale di lavoro previsto per il personale comunale organizzando la propria attività con autonomia e flessibilità assicurando adeguata presenza presso la sede del Servizio.
9. La contrattazione decentrata di lavoro e/o la Concertazione definiscono i criteri di attuazione dell'orario di servizio e individuano le risorse necessarie a garantire le indennità di turnazione, festivi e reperibilità.

### **Articolo 31 Reperibilità**

1. E' istituito un servizio di reperibilità per il personale del Servizio di Polizia Locale secondo le disposizioni ed i limiti stabiliti dagli accordi di lavoro.
2. La reperibilità si attiva secondo un calendario predisposto.
3. La reperibilità può essere attivata inoltre nei casi dovuti a calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina: frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica (anche trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori) ed altri eccezionali fenomeni.

## **SEZIONE III NORME DI COMPORTAMENTO**

### **Articolo 32**

#### **Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Comandante e degli altri superiori gerarchici.
2. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici. Qualora l'appartenente al servizio riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Servizio è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.

3. Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge e ne costituisca illecito penale o amministrativo. In tal caso, l'appartenente al Servizio ne informa immediatamente i superiori e il sindaco.

4. La posizione gerarchica dei singoli componenti del Servizio è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio dello stesso; a parità di anzianità, dall'ordine di merito della graduatoria di merito del concorso o selezione per l'acquisizione del grado medesimo; a parità di merito della graduatoria, dall'età anagrafica.

### **Articolo 33**

#### **Disciplina in servizio**

(Rinvio al Codice etico europeo)

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale deve prestare la propria opera nell'interesse esclusivo della collettività e della pubblica amministrazione.

2. È fatto obbligo di concorrere al buon andamento del servizio, disimpegnando le attribuzioni assegnate con attività diligente e puntuale ed avendo cura di svolgere le mansioni nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni e direttive impartite dai superiori.

3. Nelle more dell'approvazione, da parte della Regione Basilicata, del codice deontologico per la Polizia Locale così come previsto dall'art. 27 della Legge Regionale n. 41/2009, il personale deve:

a) osservare con diligenza le norme di legge e di regolamento, nonché le direttive e le disposizioni del Comando;

b) collaborare attivamente al perseguimento delle finalità di istituto e alla realizzazione dei programmi operativi;

c) mantenere costantemente un contegno professionale e comportamenti consoni alle qualifiche ricoperte;

d) assumere comportamenti cortesi, corretti e disponibili nei riguardi dell'Autorità, dei colleghi e delle persone;

e) evitare comportamenti o giudizi lesivi del prestigio delle istituzioni pubbliche e della dignità delle persone;

f) rispettare il segreto d'ufficio e la tutela della privacy;

g) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni d'ufficio;

h) rispettare l'orario di lavoro e non assentarsi dal servizio senza autorizzazione;

i) presentarsi in servizio all'ora fissata dall'ordine di servizio, presso il Servizio o, in casi eccezionali, nel luogo stabilito dai superiori, in divisa e in perfetto ordine, nella persona e nell'uniforme;

j) avere cura dei locali, arredi, veicoli, strumentazioni, materiali assegnati al servizio ed utilizzarli con perizia ed accortezza per le sole finalità di istituto;

k) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;

l) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione;

m) osservare in ogni caso quanto stabilito dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

4. È fatto divieto di assumere qualsiasi tipo di comportamento discriminatorio nei confronti delle persone (cittadini italiani, stranieri e apolidi) in ragione del sesso, della provenienza geografica, dell'etnia, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, delle condizioni personali e sociali. Fatte salve ulteriori sanzioni, l'inosservanza della presente disposizione è considerata grave mancanza ai doveri di disciplina e comportamento; è considerato parimenti responsabile l'operatore che, assistendo ad atteggiamento discriminatorio posto in essere da un collega, non provveda a denunciarne il comportamento nelle forme previste dal presente regolamento.

5. E' fatto divieto di assumere atteggiamenti intimidatori e comunque in danno, anche psicologico e relazionale, dei colleghi di servizio. Salve ulteriori sanzioni, le azioni di mobbing, individuali e collettive, sono da considerarsi grave mancanza disciplinare.
6. L'inosservanza reiterata e manifesta di ordini, disposizioni e direttive dei superiori gerarchici nonché ogni forma di insubordinazione gerarchica, sono considerate gravi mancanze disciplinari.
7. E' altresì considerata insubordinazione la critica, in presenza di più persone, di ordini o direttive dei superiori gerarchici e dell'Autorità.
8. L'occorrere degli atteggiamenti insubordinati in presenza di persone estranee al servizio è considerata circostanza aggravante in quanto lesiva del prestigio del Servizio medesimo.
9. Non è considerata insubordinazione il rifiuto di compiere atti od omissioni che costituiscono violazione delle leggi penali. In tali evenienze chi riceve l'ordine si astiene dal darvi esecuzione e ne informa tempestivamente il Responsabile del Servizio.
10. Il Servizio di Polizia Locale si conforma, per quanto non previsto nel presente articolo e per le norme in contrasto con esso, al codice etico europeo per la polizia di cui alla Raccomandazione n. 2001/10 Rec. del Comitato dei ministri degli Stati membri sul Codice europeo di etica della Polizia 765a - Riunione del Comitato dei ministri, 19 settembre 2001 (Allegato B al presente regolamento).

#### **Articolo 34**

##### **Istanze e reclami**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale rivolgono direttamente al Comandante le richieste di colloquio, le istanze ed i reclami, nonché ogni altra comunicazione inerente il servizio.
2. Il Comandante non può recusare di ricevere le istanze ed i reclami. Dopo aver, eventualmente, espresso il proprio parere per iscritto, deve trasmettere a chi di dovere le istanze e i reclami del personale sottoposto. Per i colloqui il Comandante può delegare il Vicecomandante o altri Ufficiale/Ispettore, secondo l'organizzazione del Corpo, il quale relazionerà al Comandante stesso.

#### **Articolo 35**

##### **Il saluto**

1. Il saluto, quale norma di buona educazione ed espressione formale del decoro del Servizio, è atto doveroso da parte del personale del Servizio che indossa l'uniforme.
2. Il saluto in forma civile è dovuto alla generalità dei cittadini.
3. Il saluto in forma militare è destinato soltanto alla bandiera nazionale ed europea, al Capo dello Stato, alle Autorità rappresentative di istituzioni pubbliche (civili, militari e religiose), ai superiori gerarchici, nonché ai cortei funebri e ai simboli religiosi.
4. Il saluto in forma militare si esegue portando la mano destra, aperta e a dita unite, all'altezza della visiera del copricapo. Il polso è posto in linea con l'avambraccio ed il braccio in linea con la spalla. Nel caso l'operatore sia privo di copricapo, si porrà sull'attenti in atteggiamento formale.
5. E' dispensato dal saluto:
  - a) il personale impegnato in servizi per i quali il saluto costituisce impedimento e/o intralcio;
  - b) il personale alla guida o a bordo di veicoli;
  - c) il personale in servizio di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale ed europea.

#### **SEZIONE IV**

##### **DOTAZIONI TECNICHE E STRUMENTALI**



## **Articolo 36**

### **Acquisizioni strumentali e tecniche**

I materiali, i veicoli, le strumentazioni, i servizi, le forniture ed ogni altro bene in dotazione al Servizio sono impiegati per le sole finalità istituzionali della Polizia Locale.

## **Articolo 37**

### **Custodia e conservazione delle dotazioni, attrezzature e documenti**

1. Gli appartenenti al Servizio sono responsabili della custodia e conservazione delle dotazioni, attrezzature, materiali e documenti loro affidati o dei quali vengano in possesso per motivi di servizio.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere segnalati tempestivamente e per iscritto al Comando.
3. I locali destinati alla Polizia Locale ed in particolare quelli destinati al ricevimento del pubblico e delle Autorità devono essere mantenuti costantemente in ordine e rappresentare in maniera decorosa l'Istituzione.

## **Articolo 38**

### **Veicoli**

1. I veicoli eventualmente destinati al Servizio di Polizia Locale:
  - a) sono quelli assegnati dall'Amministrazione;
  - b) devono presentare arredi funzionali e identificativi conformi alle norme vigenti;
  - c) devono essere immatricolati ai sensi dell'art. 93, comma 11 del Codice della Strada con targa di servizio di cui al regolamento del 27 aprile 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
  - d) devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed essere sostituiti allorché vengano a mancare le condizioni di sicurezza minime per il loro impiego nei servizi di polizia stradale;
  - e) possono essere condotti soltanto da personale in uniforme ed appartenente al Servizio;
  - f) devono essere mantenuti costantemente puliti ed in ordine.
2. Ogni guasto identificato o manchevolezza riscontrata deve essere prontamente comunicata al Comandante o al Vicecomandante.
3. Il personale che conduce ovvero è trasportato sul veicolo di servizio deve utilizzarlo per le sole finalità di istituto e, fatti salvi i servizi d'emergenza, osservare scrupolosamente le norme del Codice della Strada. La deroga alle norme del Codice della Strada e l'utilizzo dei dispositivi di segnalazione luminosa e acustica per interventi d'emergenza è disciplinato da norme di legge e deve comunque essere limitato al minimo indispensabile.
4. Il personale che ha utilizzato il veicolo di servizio deve compilare l'apposito libretto macchina, riconsegnarlo in condizioni di piena efficienza e rifornito di carburante. Deve segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti.

## **Art. 39**

### **Comunicazioni e informazione**

1. Tutto il personale che espleta servizio esterno deve recare al seguito, acceso e perfettamente funzionante, una radiotrasmittente o un telefono cellulare di servizio o, in mancanza di questo, un telefono cellulare personale, con il quale possa essere reperito dal Comando.
2. Il porto di telefoni cellulari personali e il loro utilizzo non deve recare manifesto nocumento al servizio prestato.
3. E' fatto obbligo al Comando di dare la più ampia informazione ai cittadini dei recapiti (nr. Telefono d'ufficio, e-mail, pec, siti internet, ecc.) del Servizio di Polizia Locale. Le forme di tale pubblicità saranno concordate con il Comandante.
4. Gli orari di ricevimento del pubblico devono:
  - essere comunicati all'utenza in via preventiva ed in forme idonee;

- essere armonizzati con gli orari degli altri uffici dell'amministrazione;
- corrispondere alle esigenze della Comunità;
- non ostacolare l'espletamento delle prevalenti funzioni di istituto;
- garantire l'accesso del pubblico al servizio e garantire trasparenza e informazione.

5. Per quanto di competenza, il personale del Servizio di Polizia Locale collabora attivamente alla creazione ed aggiornamento del sito web comunale, in particolare della sezione "Amministrazione trasparente", fornendo le informazioni richieste ed i dati ritenuti più utili. Ogni informazione conferita per dette finalità dovrà essere preventivamente sottoposta al Comandante, in qualità di responsabile per l'accesso agli atti della Polizia Locale.

6. Il personale degli uffici di Polizia Locale deve fornire periodicamente e con puntualità ogni tipo di informazione inerente il servizio che sia espressamente richiesta dal comando. A tal fine provvederà ad ordinare e revisionare archivi cartacei ed informatici ad alla regolare tenuta di registri, elenchi e statistiche.

#### **Articolo 40**

##### **Armi - Rinvio al Regolamento sull'armamento**

Il personale al quale è assegnata l'arma in via continuativa per ragioni di istituto ne cura la detenzione, il porto, l'uso, il trasporto e la manutenzione secondo quanto disposto dalle leggi vigenti e in osservanza al Regolamento comunale sull'armamento della Polizia Locale, se adottato.

#### **Articolo 41**

##### **Strumenti e presidi tattici difensivi in dotazione**

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione del Servizio di Polizia Locale sono disciplinate in conformità al regolamento Regionale e alla legge quadro nr. 65/86.

2. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o singoli individui.

Chi li ha in consegna ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

3. Gli operatori di Polizia Locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale di limitato impatto visivo, privi di effetti lesivi permanenti, quali lo spray irritante e il bastone estensibile. I modelli utilizzati devono essere preventivamente autorizzati dal Comandante.

4. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono portare manette accuratamente riposte nella loro custodia e saldamente ancorate al cinturone, così come lo spray e il bastone estensibile.

#### **Articolo 42**

##### **Uniforme**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme.

2. L'uniforme, i gradi ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della Polizia Locale in relazione alle funzioni svolte, sono conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Basilicata (Legge Regionale nr. 41 del 30.12.2009).

3. Al personale che espleta attività anche temporanea di polizia stradale, soprattutto in relazione alle segnalazioni manuali, è sempre fatto obbligo di indossare i previsti capi di abbigliamento rifrangenti. In particolare durante le ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale deve indossare almeno il copricapo e i manicotti sugli avambracci, di tessuto rifrangente a luce riflessa bianca anche ad alta visibilità.

4. Il personale, che effettua servizio in ambienti caratterizzati da elementi di particolare pericolo (quali cantieri edili, edifici fatiscenti, località impervie, ecc) ovvero è esposto a fattori di rischio prevedibili (gas, fumo, polveri, sostanze nocive e/o tossiche ecc) è tenuto ad utilizzare adeguati

strumenti di protezione a tutela della propria incolumità ed integrità fisica. In difetto di dette dotazioni il personale si ritiene legittimamente dispensato dall'adempiere interventi che possano arrecare pregiudizio alla salute.

5. L'uniforme è indossata di norma nell'ambito del territorio dell'Ente di appartenenza.

L'uso dell'uniforme, ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, deve essere tassativamente limitato alle sole ore di servizio, con eventuale aggiunta del tempo necessario per gli spostamenti dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa.

6. E' autorizzato l'uso dell'uniforme in caso di missione esterna al territorio dell'Ente di appartenenza per fini di rappresentanza, di servizi di istituto presso Autorità che si trovano fuori dal territorio di appartenenza, di collegamento, di soccorso in casa di calamità e disastri e/o per rinforzare altri Corpi/Servizi di Polizia locale per particolari occasioni eccezionali, previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le Amministrazioni interessate.

7. L'attività può essere svolta in abito civile, ove ricorrano particolari motivi di impiego tecnico operativo e limitatamente nel tempo, previa disposizione del Comandante.

8. Gli effetti di vestiario ed equipaggiamento e i rinnovamenti, vengono forniti gratuitamente dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dal contratto nazionale e decentrato.

9. La periodicità delle forniture dei vari capi di vestiario è basata sul principio del loro consumo nel presupposto di un loro uso razionale.

10. L'appartenente al corpo/servizio deve indossare i capi di uniforme che gli sono forniti, seguendo le disposizioni fornite dal Comando, e portandole con cura e decoro.

11. Deve avere, inoltre, cura della persona e della propria igiene personale, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'amministrazione comunale.

12. La sostituzione stagionale dell'uniforme segue la disciplina prevista dalle altre forze di polizia, salvo diversa disposizione del Comandante.

13. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano, nonché i distintivi di brevetti militari e civili, purchè autorizzati dal Comandante, previa esibizione del titolo e del brevetto da parte dei singoli interessati.

14. E' vietato variare la foggia dell'uniforme o portare qualunque accessorio personale che possa determinare un pericolo per la propria e altrui incolumità.

15. E' fatto divieto anche di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado, se non preventivamente autorizzati dal Comando. E' altresì vietato di indossare sopra l'uniforme indumenti, fregi, distintivi, gradi o elementi non previsti dalla normativa regionali e dai regolamenti.

### **Articolo 43**

#### **Placca di servizio**

1. Al personale del Servizio di Polizia Locale è assegnata una placca di riconoscimento, recante il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme.

2. Le caratteristiche della placca sono quelle stabilite dalla legge regionale vigente in materia.

3. Il personale deve conservarla con cura e denunciare immediatamente l'eventuale smarrimento al Comando, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

4. La placca pettorale deve essere restituita al Comando all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa, ed è ritirata a cura del Comando in caso di sospensione dal servizio.

### **Articolo 44**

#### **Tessera di riconoscimento**

1. Al personale del Servizio di Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento, conforme al modello predisposto dalla legge regionale vigente.
2. La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme, sia in abito civile.
3. Il documento ha validità quinquennale, salvo eventuali motivate limitazioni, e deve essere restituito all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa.
4. La tessera è ritirata a cura del Comandante in caso di sospensione dal servizio.
5. Il personale deve conservare con cura il documento e denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento.

## **SEZIONE V RICONOSCIMENTI**

### **Articolo 45 Encomi ed elogi**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito e di coraggio, possono essere premiati, in relazione all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti come segue:
  - a) elogio scritto del Comandante;
  - b) encomio del Sindaco del Comune di appartenenza o di altro Comune in cui l'operatore ha prestato l'opera meritevole. E' conferito come riconoscimento di applicazione e impegno professionale oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che abbia dimostrato attaccamento al servizio, spirito d'iniziativa, capacità professionale e abbia conseguito apprezzabili risultati nei compiti d'istituto,
  - c) encomio solenne deliberato dalla Giunta/Consiglio del Comune in cui l'operatore abbia prestato l'opera meritevole. E' conferita al personale che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
  - d) Proposta di ricompensa al valore, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2. La proposta per il conferimento delle ricompense di cui ai punti "c" e "d" del precedente comma è formulata dal Comandante al Sindaco, e deve contenere una relazione descrittiva dell'avvenimento corredata da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito. La proposta deve essere formulata entro novanta giorni dalla conclusione dell'attività o del fatto cui è riferita.
3. La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato, inserito nel fascicolo personale, e ufficializzati in occasione della giornata della Polizia Locale (Art. 9 L.R. 41/2009).

## **SEZIONE VI ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

### **Articolo 46 Modalità di accesso**

Per l'accesso al Servizio di Polizia Locale trovano applicazione le disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti comunali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

#### **Articolo 47**

##### **Modalità particolari di accesso al Servizio**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della Legge Regionale n. 41/2009, per essere ammessi al concorso per l'accesso alle varie categorie della Polizia Locale, oltre a quanto disposto dalla legge e dai regolamenti per gli altri dipendenti, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:

a) Idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale. In particolare gli aspiranti dovranno possedere:

- visus naturale 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno;
- correzione: il visus di cui sopra è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tra le due lenti non superiore a tre diottrie; lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 8/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali;
- astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 2 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;
- normalità del senso cromatico e luminoso;
- normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale - liminare;

b) titolo di studio previsto per le singole qualifiche dal contratto di lavoro;

c) trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla Legge sull'Ordinamento della Polizia Locale 07.03.1986, n. 65 e dalla Legge Regionale 29.12.2009, n. 41 e successive modificazioni;

d) essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli o di tutti i mezzi in dotazione al Corpo.

2. Non saranno ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo o siano stati soggetti a misure di prevenzione, oppure abbiano rilasciato la dichiarazione di cui alla legge 15.12.1972, n. 772.

3. L'ente può ampliare o sintetizzare i requisiti sopra elencati tenendo conto, soprattutto, dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

#### **Art. 48**

##### **Materie e prove d'esame**

1. Per i concorsi nella Polizia Locale sono previste le seguenti materie d'esame:

- Nozioni di Diritto e Procedura Civile con particolare riferimento agli atti di notifica;
- Elementi di Diritto Penale e di Procedura Penale;
- Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.;
- Nozioni di Diritto Amministrativo con particolare riguardo alla legislazione relativa alle Autonomie Locali: D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- Normativa in materia di Polizia Locale, con particolare riferimento alla Legge 07.03.1986 n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale" e s.m.i. e alla Legge Regionale di Basilicata 29/12/2009, n. 41 "Polizia Locale e politiche di sicurezza urbana";
- Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
- Leggi di Pubblica sicurezza;
- Legislazione in materia di commercio, edilizia ed igiene;
- Legislazione in materia di ambiente;

- Legislazione in materia di armi, stupefacenti e immigrazione;
- Conoscenza della lingua straniera a scelta tra Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco;
- Conoscenza di strumenti informatici e applicativi più in uso.

25

2. L'Amministrazione potrà prevedere materie altre d'esame con riguardo alle specificità territoriali o proprie dell'Amministrazione.

## **Articolo 49**

### **Formazione professionale**

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto, su indicazione del Comandante, a frequentare periodicamente corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione e dalla Pubblica Amministrazione.
2. Tutti gli Agenti allievi sono addestrati al primo soccorso con corsi specifici presso strutture idonee.
3. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, su richiesta del Comandante, possono essere avviati a frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione in una lingua straniera.
4. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Servizio mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
5. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.
6. Nella programmazione annuale di aggiornamento e formazione viene presa in considerazione l'organizzazione di corsi per la difesa personale, per la cura della condizione fisica e tecnico-professionale necessari per lo svolgimento dei compiti d'istituto.
7. La formazione degli addetti alla Polizia Locale, obbligatoria, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge n. 65/86 e dalla Legge Regionale n. 41 del 29.12.2009.
8. La professionalità è assicurata tramite:
  - a) una preparazione giuridica di base con riferimento prioritario alle materie di competenza specifica per lo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;
  - b) la partecipazione ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova e, successivamente, a corsi di aggiornamento periodici.

## **Art. 50**

### **Mansioni, Incarichi e Incompatibilità**

4. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono impiegati in mansioni proprie della categoria di appartenenza, a termini delle vigenti norme di legge nonché delle norme contrattuali e di quelle del presente regolamento, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto.
5. Gli appartenenti al Servizio hanno in ogni caso l'obbligo della vicendevolesupplenza nell'ambito delle rispettive qualifiche professionali.

## **Art. 51**

### **Assistenza Legale e Copertura Assicurativa**

1. L'Amministrazione comunale, su proposta del Comandante, adotta le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali.
2. L'Amministrazione stipula, nel rispetto della normativa, apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti, qualora autorizzati, a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'Ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione di prestazioni di servizio.
3. La polizza di assicurazione relativa ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione è in ogni caso integrata con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone trasportate per motivi di istituto.

## **SEZIONE VII**

### **NORME FINALI E DI RINVIO**

## **Art. 52**

### **Relazioni Sindacali**

L'organizzazione del Servizio di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi d'istituto, sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta una efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Servizio.

## **Articolo 53**

### **Pari opportunità**

1. Le regole di funzionamento del Servizio di Polizia Locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di "qualità di vita e parità sostanziale" nel lavoro per donne e uomini senza discriminazione alcuna nell'assegnazione di qualsiasi servizio a personale di un sesso rispetto ad un altro.
2. È cura del Comandante rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.

## **Art. 54**

### **Sevizi effettuati per conto di privati**

1. Il Comando può disporre che siano svolti da parte del proprio personale servizi a favore di iniziative di privati richiedenti. I servizi sono autorizzati, purché non vengano pregiudicate la funzionalità e l'efficienza del lavoro reso alle dipendenze del Comune, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, nel rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza.

2. Tali servizi potranno riguardare soltanto compiti uguali a quelli derivanti dalle funzioni di istituto del Corpo.
3. I privati interessati devono fare richiesta scritta, e hanno l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno appositamente fornite dal Comando di Polizia LOCALE.
4. Apposito regolamento disporrà le competenze a carico dei richiedenti.

#### **Articolo 55**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

1. In fase di prima applicazione il Servizio di Polizia Locale adegua i gradi già conferiti al proprio personale secondo la comparazione di cui alla Tabella "E" allegata alla Legge Regionale 29/12/2009, n. 41
2. I gradi attribuiti al personale del Servizio di Polizia Locale, con qualsiasi modalità, prima dell'approvazione del presente Regolamento e non in contrasto con la Legge regionale n. 41/2009, sono confermati di diritto. Tale conferma dovrà essere, comunque, formalizzata con idoneo atto amministrativo di ricognizione e presa d'atto.

#### **Articolo 56**

##### **Approvazione**

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, è pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 07.03.1986, n. 65, il presente regolamento, divenuto efficace, è trasmesso al Ministero dell'Interno per tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza.

#### **Articolo 57**

##### **Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento diventa esecutivo, ai sensi di legge, con la pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.
2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono ogni norma di regolamento comunale in contrasto con esse.



**ALLEGATO A**  
**CONTINGENTE ATTUALE DEL SERVIZIO**

<b>N.</b>	<b>Profilo Profess.</b>	<b>Cat.</b>
<b>1</b>	<b>Comandante</b>	<b>D1</b>
<b>1</b>	<b>Istr. Vigilanza -</b>	<b>C5</b>
<b>1</b>	<b>Vigile Urbano</b>	<b>C5</b>
<b>1</b>	<b>Istr. Vigilanza</b>	<b>C1</b>

## **ALLEGATO B**

### **CODICE ETICO EUROPEO PER LA POLIZIA**

Raccomandazione n. 2001/10 Rec del Comitato dei ministri degli Stati membri sul Codice europeo di etica della Polizia 765a riunione del Comitato dei ministri, 19 settembre 2001 Definizione del campo di applicazione

Questo codice si applica alle forze o ai servizi di Polizia pubblici tradizionali o altri organi autorizzati e/o controllati dai poteri pubblici il primo obiettivo dei quali consiste nell'assicurare il mantenimento dell'ordine nella società civile e che sono autorizzati dallo Stato all'impiego della forza e/o alcuni poteri speciali per raggiungere questo obiettivo.

Cap I. Obiettivi della Polizia.

Art.1. I principali scopi della Polizia consistono, in una società democratica retta dal principio della preminenza del diritto:

- nell'assicurare il mantenimento della tranquillità pubblica, il rispetto della legge e l'ordine nella società
- nel proteggere e nel rispettare le libertà e i diritti fondamentali dell'individuo quali sono consacrati specificamente dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- nel prevenire e nel combattere la criminalità
- nell'indagare sulla criminalità
- nel fornire assistenza e servizi alla popolazione.

Cap. II. Basi giuridiche della Polizia.

Art. 2. La Polizia è un organo pubblico che deve essere disciplinato dalla legge.

Art. 3. Le operazioni di Polizia devono sempre essere condotte conformemente al diritto interno e alle norme internazionali accettate dagli Stati.

Art. 4. La legislazione che regola la Polizia deve essere conoscibile dai cittadini e sufficientemente chiara e precisa. All'occorrenza deve essere completata da regolamenti ugualmente chiari e conoscibili dai cittadini.

Art. 5. Il personale di Polizia è sottoposto alla stessa legislazione dei cittadini comuni. Le eccezioni a questo principio non possono giustificarsi altro che per assicurare il buono svolgimento dell'attività della Polizia in una società democratica.

Cap. III. La Polizia e il sistema di giustizia penale.

Art. 6. Una netta distinzione deve essere stabilita tra il ruolo della Polizia e quello del sistema giudiziario, delle procure e del sistema penitenziario. La Polizia non deve avere alcun potere di controllo su questi organi.

Art. 7. La Polizia deve rispettare rigorosamente l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici. La Polizia, in particolare, non deve né sollevare obiezioni ai legittimi giudizi o decisioni giudiziarie né ostacolare la loro esecuzione.

Art. 8. La Polizia non deve, in linea di principio, esercitare funzioni giudiziarie. Ogni delega dei poteri giudiziari della Polizia deve essere limitata e prevista per legge. Deve essere sempre consentito contestare davanti a un organo giudiziario qualunque atto, decisione od omissione della Polizia relativo a diritti individuali.

Art. 9. È necessario assicurare una cooperazione funzionale e appropriata tra la Polizia e il Pubblico Ministero. Nei Paesi in cui la Polizia è collocata sotto l'autorità del Pubblico Ministero o dei magistrati istruttori essa deve ricevere delle istruzioni chiare quanto alle priorità che determinano la politica in materia di indagini criminali e allo svolgimento di queste ultime. La Polizia deve tenere i magistrati istruttori o il Pubblico Ministero informati circa le modalità con le quali le loro istruzioni sono attuate. In particolare, deve rendere conto regolarmente dell'evoluzione degli affari penali.

Art. 10. La Polizia deve rispettare il ruolo degli avvocati della difesa nel processo di giustizia penale e, se occorre, contribuire ad assicurare un diritto effettivo all'accesso all'assistenza giuridica, in particolare nei casi di persone private della libertà.

Art. 11. La Polizia non deve sostituirsi al personale penitenziario salvo in casi di urgenza.

Cap. IV. Organizzazione delle strutture della Polizia.

a) In generale.

Art. 12. La Polizia deve essere organizzata in modo che i suoi componenti possano godere del rispetto della popolazione in quanto personale professionale incaricato di far applicare la legge e in quanto prestatori di un servizio.

Art. 13. I servizi di Polizia devono esercitare la loro funzione di polizia nella società civile sotto la responsabilità delle autorità civili.

Art. 14. La Polizia e il personale in uniforme devono normalmente essere facilmente riconoscibili.

Art. 15. Il servizio di polizia deve godere di un'indipendenza operativa sufficiente nei confronti degli altri organi dello Stato nel compimento dei compiti che sono affidati alla Polizia e dei quali questa deve essere pienamente responsabile.

Art. 16. Il personale di polizia deve essere, a tutti i livelli della gerarchia, personalmente responsabile dei propri atti, delle proprie omissioni e degli ordini dati ai subordinati.

Art. 17. L'organizzazione della Polizia deve comportare una catena di comando chiaramente definita. Deve essere possibile, in ogni caso, determinare il superiore responsabile in ultima analisi degli atti e delle omissioni di un componente del personale di polizia.

Art. 18. La Polizia deve essere organizzata in modo da promuovere buoni rapporti con la popolazione e all'occorrenza una cooperazione effettiva con gli altri organismi, le comunità locali, le organizzazioni non governative ed altre rappresentanze della popolazione compresi i gruppi etnici minoritari.

Art. 19. I servizi di Polizia devono essere pronti a fornire ai cittadini informazioni obiettive sulle loro attività senza peraltro svelare informazioni riservate, confidenziali. Devono essere elaborate linee direttrici professionali per regolamentare i rapporti con i media.

Art. 20. L'organizzazione dei servizi di Polizia deve comportare misure efficaci per garantire l'integrità del personale di Polizia e l'adeguatezza dei loro comportamenti rispetto all'esecuzione della loro missione, in particolare, il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona consacrati specificamente dalla

Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Art. 21. Misure efficaci per lottare contro la corruzione devono essere poste in opera a tutti i livelli dei servizi della Polizia.

b) Qualificazioni, reclutamento e fidelizzazione del personale di Polizia.

Art. 22. Il personale di Polizia, quale che sia il suo livello di ingresso nella professione, deve essere reclutato sulla base della sua competenza e delle esperienze personali che devono essere adatte agli obiettivi della Polizia.

Art. 23. Il personale di Polizia deve essere in grado di dar prova di discernimento, di apertura mentale, di maturità, di senso della giustizia, di capacità di comunicazione e all'occorrenza di attitudine a dirigere e organizzare. Deve inoltre avere una buona comprensione dei problemi sociali, culturali e comunitari.

Art. 24. Le persone che sono state riconosciute colpevoli di infrazioni gravi non devono esercitare funzioni nella Polizia.

Art. 25. Le procedure di reclutamento devono basarsi su criteri obiettivi e non discriminatori e il reclutamento deve intervenire dopo un indispensabile esame delle candidature. Conviene inoltre applicare una politica mirante a reclutare uomini e donne rappresentanti le diverse componenti della

società, compresi gruppi etnici minoritari, essendo obiettivo ultimo che il personale di Polizia rifletta la società al servizio della quale si colloca.

c) Formazione del personale di Polizia.

Art. 26. La formazione del personale di Polizia deve basarsi sui principi fondamentali, che sono la democrazia, lo Stato di diritto, la protezione dei diritti dell'uomo, e deve essere concepita in funzione degli obiettivi della Polizia.

Art. 27. La formazione generale delle persone del personale di Polizia deve essere altresì aperta per quanto possibile verso la società.

Art. 28. La formazione generale iniziale dovrebbe preferibilmente essere seguita da periodi regolari di formazione continua e di formazione specializzata e all'occorrenza di formazione ai compiti dei quadri (compiti direttivi e gestionali).

Art. 29. Una formazione pratica relativa all'impiego della forza e ai suoi limiti in relazione ai principi stabiliti in materia di diritti dell'uomo e specificamente dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della corrispondente giurisprudenza deve essere integrata nella formazione della Polizia a tutti i livelli.

Art. 30. La formazione del personale di Polizia deve pienamente comprendere la necessità di combattere il razzismo e la xenofobia.

d) I diritti del personale di Polizia.

Art. 31. Il personale di Polizia deve per regola generale beneficiare degli stessi diritti civili e politici degli altri cittadini. Restrizioni a questi diritti non sono possibili altro che se necessari all'esercizio delle funzioni di Polizia in una società democratica conformemente alla legge e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Art. 32. Il personale di Polizia deve godere, in quanto funzionari, di una gamma di diritti sociali ed economici estesa per quanto possibile: in particolare deve godere del diritto di associazione sindacale e del diritto di partecipare alle istanze rappresentative, del diritto di percepire una remunerazione adeguata, del diritto ad una copertura sociale e di misure specifiche di protezione della salute e della sicurezza, tenuto conto del carattere particolare dell'attività della Polizia.

Art. 33. Qualunque misura disciplinare presa nei confronti di un membro della Polizia deve essere sottoposta al controllo di un organo indipendente o di un tribunale.

Art. 34. L'autorità pubblica deve sostenere il personale di Polizia che venga criticato senza fondamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Cap. V. Principi direttivi concernenti l'intervento della Polizia.

a) Principi direttivi concernenti l'intervento della Polizia: Principi generali.

Art. 35. La Polizia e tutti gli interventi della Polizia devono rispettare il diritto di ciascuna persona alla vita.

Art. 36. La Polizia non può infliggere, incoraggiare o tollerare qualunque trattamento inumano o degradante in nessuna circostanza.

Art. 37. La Polizia non può ricorrere alla forza se non in caso di assoluta necessità e unicamente per conseguire un obiettivo legittimo.

Art. 38. La Polizia deve sistematicamente verificare la legalità delle operazioni che si propone di compiere.

Art. 39. Il personale di Polizia deve eseguire gli ordini regolarmente dati dai superiori, ma ha il dovere di astenersi dall'esecuzione di quelli manifestamente illegali e di fare rapporto, relativamente a tali casi, senza timore di nessuna sanzione.

Art. 40. La Polizia deve adempiere alle sue funzioni in maniera equa, ispirandosi in particolare ai principi di imparzialità e di non discriminazione.

Art. 41. La Polizia non deve attentare ai diritti di nessuno e deve rispettare la privacy, salvo il caso di assoluta necessità ed unicamente per realizzare un legittimo obiettivo.

Art. 42. La raccolta, l'archiviazione, l'utilizzazione dei dati personali da parte della Polizia devono essere conformi ai principi internazionali che regolano la protezione dei dati e in particolare essere limitati a ciò che è necessario alla realizzazione di obiettivi leciti, legittimi e specifici.

Art. 43. Nello svolgimento della sua missione la Polizia deve sempre tenere presenti i diritti fondamentali di ciascuno quali la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di espressione, di riunione pacifica, di circolazione e il diritto al rispetto dei propri beni.

Art. 44. Il personale di Polizia deve agire con integrità e rispetto verso la popolazione, tenendo conto in modo del tutto speciale della situazione degli individui che fanno parte di gruppi particolarmente vulnerabili.

Art. 45. Il personale di Polizia in occasione dei suoi interventi deve normalmente essere in grado di dar conto della propria qualità di membro della Polizia e della propria identità professionale.

Art. 46. Il personale di Polizia deve opporsi a qualunque forma di corruzione nella Polizia. Deve informare i propri superiori e gli altri organi competenti di qualunque caso di corruzione nella Polizia.

b) Principi direttivi concernenti l'azione/l'intervento della Polizia.

Situazioni specifiche.

#### 1. Inchieste di Polizia

Art. 47. Le inchieste di Polizia devono essere fondate quanto meno sul ragionevole sospetto che sia stata commessa o che stia per essere commessa una qualche infrazione.

Art. 48. La Polizia deve rispettare i principi secondo i quali chiunque è accusato di un delitto deve essere presunto innocente fino a che sia stato giudicato colpevole da un tribunale e deve beneficiare di alcuni diritti, in particolare quello di essere informato, nel più breve tempo possibile, dell'accusa formulata a suo carico e di preparare la sua difesa, sia di persona, sia per mezzo di un avvocato di sua scelta.

Art. 49. Le indagini di Polizia devono essere obiettive ed eque. Devono tener conto dei bisogni specifici di persone, quali i fanciulli, gli adolescenti, le donne, i membri di minoranze, comprese quelle etniche, o le persone vulnerabili, ed adattarsi in relazione a queste specificità.

Art. 50. Converrà stabilire, tenendo conto dei principi enunciati dal precedente articolo 48, alcune linee direttive relative alla condotta durante gli interrogatori di Polizia. In particolare, è necessario assicurarsi che questi interrogatori si svolgano in modo equo e che pertanto gli interessati siano informati delle ragioni dell'interrogatorio e di altri fatti pertinenti. Il tenore del contenuto degli interrogatori di Polizia deve essere sistematicamente documentato.

Art. 51. La Polizia deve essere consapevole dei bisogni specifici dei testimoni e osservare talune regole per quanto riguarda la protezione e l'assistenza che possono essere assicurate ai testimoni durante l'indagine, in particolare allorché vi è il rischio di intimidazione.

Art. 52. La Polizia deve assicurare alle vittime della criminalità senza alcuna discriminazione il sostegno, l'assistenza e l'informazione delle quali esse hanno bisogno.

Art. 53. La Polizia deve fornire servizi di interpretariato necessari durante il corso della indagine di Polizia.

#### 2. Arresto - Privazione della libertà per iniziativa della Polizia.

Art. 54. La privazione della libertà deve essere limitata per quanto possibile ed essere applicata tenendo conto della dignità, della vulnerabilità e dei bisogni personali di ogni persona detenuta. La collocazione in arresto provvisorio ("garde à vue") deve essere sistematicamente documentata in un registro.

Art. 55. La Polizia deve, per quanto è possibile in accordo con la legge nazionale, informare rapidamente ciascuna persona privata della libertà delle ragioni di questa privazione di libertà e di ogni accusa mossa a carico della medesima. E deve altresì informare, senza ritardo, ogni persona privata della libertà della procedura che è applicabile nel suo caso.

Art. 56. La Polizia deve garantire la sicurezza delle persone in arresto provvisorio ("garde à vue"), vegliare sul loro stato di salute e assicurare loro condizioni di igiene soddisfacenti ed un'alimentazione adeguata. Le celle di Polizia previste a questo fine devono essere di una misura ragionevole, disporre di un'illuminazione, di una ventilazione adatta ed essere equipaggiate in modo da permettere il riposo.

Art. 57. Le persone private della libertà dalla Polizia devono avere il diritto di notificare la loro detenzione ad una terza persona, di accedere ad un avvocato e di essere esaminate da un medico conformemente alla loro scelta per quanto possibile.

Art. 58. La Polizia deve per quanto possibile separare le persone private della loro libertà presunte colpevoli di un'infrazione penale da quelle private della libertà per altre ragioni. Deve normalmente separare gli uomini dalle donne e le persone maggiorenne dalle persone minorenni private della libertà.

Cap. VI. Responsabilità e controllo della Polizia.

Art. 59. La Polizia deve essere responsabile davanti allo Stato, i cittadini e i loro rappresentanti. Deve essere oggetto di un controllo esterno efficace.

Art. 60. Il controllo della Polizia da parte dello Stato deve essere ripartito tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Art. 61. I poteri pubblici devono mettere in atto procedure effettive ed imparziali di ricorso nei confronti della Polizia.

Art. 62. È opportuno incoraggiare la messa in opera di meccanismi che favoriscono la responsabilità e che si fondano sulla comunicazione e la comprensione tra la popolazione e la Polizia.

Art. 63. Codici di deontologia della Polizia fondati sui principi enunciati nella presente raccomandazione devono essere elaborati negli Stati membri e supervisionati da organi appropriati.

Cap VII. Ricerca e cooperazione internazionale.

Art. 64. Gli Stati membri devono favorire e incoraggiare i lavori di ricerca sulla Polizia, sia che vengano effettuati dalla Polizia stessa o da istituzioni esterne. Art. 65. È opportuno promuovere la cooperazione internazionale sulle questioni di etica della Polizia e sugli aspetti della sua azione relativi ai diritti dell'uomo.

Art. 66. I modi per promuovere i principi enunciati nella presente raccomandazione e la loro attuazione devono formare oggetto di un esame attento da parte del Consiglio d'Europa.